Sent. n. 13/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del

Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di

Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di

causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 16/09/2024 con

l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,

l'Avv. Luisa Cicchetti per il ricorrente e l'Avv.

Filippo Mangiapane per l'Inps;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78822 del registro di

Segreteria, promosso dal sig. XX, C.F.

omissis, residente in omissis in omissis

rappresentato, assistito e difeso,

dall'Avv. Luisa Cicchetti del Foro di Roma, C.F.

CCCLSU73P51H501E, nonchè elettivamente domiciliato

presso lo Studio Legale della medesima in Roma, L.go

Bernardino da Feltre, 1, con domicilio di posta elettronica avv.luisacicchetti@studiolegalecicchetti.it e P.E.C. luisacicchetti@ordineavvocatiroma.org e Fax n° 0664563077

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio sall'Avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, fax 0694527716,;

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di accertare il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di settima categoria con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione di tutti gli arretrati a far data al Congedo, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria

con la quale ha rappresentato che la prestazione è stata riconosciuta. L'Ufficio territorialmente competente, infatti, ha riliquidato la pensione del ricorrente a far data dalla decorrenza indicata con accessori di legge. Ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica concernente la pensione privilegiata ordinaria, domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Le spese di lite sono liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale, in euro 1.500,00, oltre oneri accessori.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese

di giudizio

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-

petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

16 settembre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA